

# Disciplinare per la pesca sportiva nelle acque di proprietà A.S.B.U.C.

## Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Nel rispetto dei principi di tutela e salvaguardia degli ecosistemi acquatici, la presente disciplinare regola i prelievi di fauna ittica mediante l'attività di pesca, con l'obbiettivo di conservazione, incremento e riequilibrio delle popolazioni ittiche, per assicurarne la corretta fruibilità.
2. Costituisce esercizio di pesca ogni atto volontario diretto alla cattura o all'uccisione di fauna ittica.
3. Ai fini del presente disciplinare sono considerati fauna ittica i pesci, i crostacei, i molluschi, nonché la fauna eteroterma vertebrata, vivente, anche temporaneamente, nelle acque o negli alvei sino al livello di media piena.
4. La fauna ittica appartiene a chi legittimamente la cattura.

## Art. 2 – Acque interne

- a. L'A.S.B.U.C. adotta provvedimenti al fine di consentire a tutti i cittadini l'accesso ai corpi idrici idonei alla pesca e la fruizione delle sponde, anche tenendo conto delle servitù esistenti.

## Art. 3 – Pesca dilettantistica

1. La pesca dilettantistica può essere esercitata da chiunque abbia provveduto al versamento della tassa di concessione regionale e/o autorizzazione specifica dell'A.S.B.U.C.
2. La licenza di pesca dilettantistica è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento. La ricevuta di versamento deve essere esibita unitamente a un documento di identità valido.
3. La licenza di pesca dilettantistica non è richiesta:
  - a. agli incaricati di pubbliche funzioni autorizzati dalla Regione Toscana o da enti locali a scopi scientifici;
  - b. ai minori di dodici anni, se accompagnati da un maggiorenne, responsabile del comportamento dei minori negli atti di pesca (se non pesca non ha l'obbligo di licenza).
4. SONO ESENTI DALLA LICENZA i residenti nella giurisdizione territoriale dell'A.S.B.U.C., ma gli stessi devono attenersi al presente disciplinare.
5. Per i non residenti nella giurisdizione territoriale dell'A.S.B.U.C. si applicano le tariffe in vigore nella Regione Toscana o quanto altro stabilito dall'A.S.B.U.C.
6. La licenza di pesca rilasciata nelle altre Regioni e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale della Toscana.

## Art. 3 bis – Mezzi consentiti per la pesca dilettantistica

1. Nelle acque classificate a salmonidi è consentito:
  - a. l'uso di una sola canna munita di un solo amo;
  - b. l'uso di esche artificiali corredate di uno o più ami, anche multipli;
  - c. l'uso della moschiera e della camoliera, corredate di non più di tre ami;
2. Nelle acque a salmonidi è vietata la pasturazione, nonché l'uso come esca di uova di pesci

- o larve di mosca. Dalle larve di mosca è vietata altresì la detenzione sul luogo di pesca.
3. Nelle acque classificate a ciprinidi è consentito:
    - a. l'uso dei mezzi previsti per le acque a salmonidi ai sensi del comma 1;
    - b. l'uso di un numero di canne fino a due, collocate in uno spazio massimo di 6 metri, recanti ciascuna fino a due ami, semplici o multipli;
    - c. l'uso della mazzacchera e della bilancia, anche montata su palo di manovra, con lato massimo della rete di metri 1,50 e maglie di lato non inferiore a 1 centimetro.
  4. Nelle acque a ciprinidi è vietato l'uso della bilancia a scorrere.
  5. È vietato utilizzare per la pesca qualunque strumento o attrezzo non elencato nel presente articolo.
  6. La pesca è consentita da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto.

#### **Art.4 – Limitazioni e divieti**

1. È vietato disporre reti da posta a una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta, prese d'acqua, da sbocchi di canali, cascate naturali o artificiali, dalle arcate dei ponti e da sbarramenti dei corsi d'acqua.
2. Sono altresì vietate le seguenti attività:
  - a. la pesca con le mani;
  - b. la pesca subacquea;
  - c. l'uso di sorgenti luminose per attirare la fauna ittica;
  - d. la pesca mediante prosciugamento;
  - e. la pesca con materiale esplodente;
  - f. la pesca con la corrente elettrica;
  - g. la pesca e la pasturazione con sangue o con attivanti chimici, ovvero con sostanze che li contengano.
  - h. La pesca mediante sostanze atte ad intorpidire, stordire od uccidere la fauna ittica, nonché la raccolta ed il commercio degli esemplari storditi o uccisi.
  - i. La pesca mediante ancorette a lancio e strappo.
3. È vietato abbandonare sul luogo di pesca ami innescati, fili, pesci o quant'altro possa essere causa di inquinamento, danneggiamento di altre specie o turbativa anche estetica dei luoghi.

#### **Art.5 – Limiti di cattura**

Per ogni giornata di pesca si applicano i seguenti limiti di cattura

- a. Salmonidi – 6 capi
- b. Persico trota – 6 capi
- c. Persico reale – 5 capi
- d. Luccio – 6 capi
- e. Orata – 6 capi
- f. Sogliola – 5 capi
- g. Ombrina – 5 capi
- h. Cheppia – 3 capi

È vietata la pesca delle seguenti specie ittiche aventi lunghezza inferiore a quella indicata misurata dall'apice del muso fino all'estremità della pinna caudale nel periodo a fianco riportato:

- a. Salmonidi cm. 22 dal lunedì successivo alla prima domenica di ottobre, al sabato antecedente l'ultima domenica di febbraio

- b. Luccio cm. 40 dal 1° gennaio al 1° aprile
- c. Tinca cm. 30 dal 15 maggio al 30 giugno
- d. Carpa cm. 35 dal 15 maggio al 30 giugno
- e. Persico trota cm. 30 dal 1° maggio al 30 giugno
- f. Persico reale cm. 20 dal 1° maggio al 30 giugno
- g. Anguilla cm. 30
- h. Barbo cm. 18
- i. Storione cm. 60
- j. Cefalo o muggine cm. 20
- k. Passera o rombo cm. 25
- l. Spigola cm. 30
- m. Cheppia o alosa dal 1° maggio al 30 giugno
- n. Orata o ombrina cm. 25

## **Art. 6 – Sanzioni**

1. Chi esercita la pesca senza essere munito di licenza regionale e/o autorizzazione dell'A.S.B.U.C. è soggetto alla sanzione amministrativa da 80,00 a euro 480,00.
2. Chi, pur essendone munito, non è in grado di esibire la licenza, è soggetto alla sanzione di euro 30,00, purché, entro dieci giorni dalla contestazione, ne dimostri il possesso all'A.S.B.U.C.
3. Chi cagiona danno alla fauna ittica attraverso scarichi inquinanti o abbandono di rifiuti attinenti alla pesca, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 5, i responsabili sono inoltre sono tenuti a risarcire all'A.S.B.U.C. i costi per la ricostruzione del patrimonio ittico faunistico e per l'eventuale ripristino del corpo idrico.
4. Chi introduce nei corpi idrici di competenza dell'A.S.B.U.C. fauna ittica estranea a quella autoctona, senza la prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 180,00, e a un'ulteriore sanzione da euro 10,00 a euro 20,00 per ciascun capo.
5. Chi violi i divieti di cui all'art. 4 è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1800,00.
6. Chi violi l'art 3 bis è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 900.
7. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 5 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 20,00 a euro 120,00 per ogni capo
8. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono raddoppiate nel caso in cui le infrazioni siano state commesse da uno dei soggetti preposti alla vigilanza.
9. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente disciplinare si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689 (modifiche al sistema penale)
10. Le violazioni alla presente legge ed al regolamento non espressamente sanzionate si applica una sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 900,00.
11. Competente all'applicazione delle sanzioni è l'A.S.B.U.C.

## **Vigilanza**

1. Sono incaricati di far sorvegliare le disposizioni del presente disciplinare gli agenti degli enti locali o di parchi nazionali e regionali, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, le G.A.V. di cui alla Legge Regionale 7/98 le guardie volontarie delle associazioni dei pescatori, ed altri ai quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata.
2. Nell'esercizio della vigilanza i soggetti di cui al comma 1 possono chiedere l'esibizione della licenza e del pescato alle persone trovate in esercizio di pesca.

# REGOLAMENTO

## Art. 1 – Mezzi consentiti per la pesca dilettantistica

1. Nelle acque classificate a salmonidi è consentito:
  - a. l'uso di una sola canna munita di un solo amo;
  - b. l'uso di esche artificiali corredate di uno o più ami, anche multipli;
  - c. l'uso della moschiera e della camoliera, corredate di non più di tre ami;
2. Nelle acque a salmonidi è vietata la pasturazione, nonché l'uso come esca di uova di pesci o larve di mosca. Dalle larve di mosca è vietata altresì la detenzione sul luogo di pesca.
3. Nelle acque classificate a ciprinidi è consentito:
  - a. l'uso dei mezzi previsti per le acque a salmonidi ai sensi del comma 1;
  - b. l'uso di un numero di canne fino a tre, collocate in uno spazio massimo di 10 metri, recanti ciascuna fino a due ami, semplici o multipli;
4. È vietato utilizzare per la pesca qualunque strumento o attrezzo non elencato nel presente articolo.

## Art. 2 – Posto di pesca

1. Il Posto di pesca spetta al primo occupante.
2. Il primo occupante ha diritto a che il pescatore sopraggiunto si collochi a una distanza minima di 15 metri. Tale distanza è raddoppiata per la pesca con bilancella o per la pesca da natante di cui all'Art. 4.
3. Durante il legittimo esercizio della pesca il pescatore ha diritto a non essere soggetto a turbative da parte di terzi, finché non abbia ultimato le relative operazioni.

## Art. 3 – Pesca da natante

1. Ai fini del presente regolamento si intende per natante una struttura galleggiante in grado di effettuare spostamenti guidati, idonea al trasporto di più di una persona.

## Art. 4 – Periodi di pesca

1. La pesca è consentita da un'ora prima della levata de sole a un'ora dopo il tramonto:
  - a. la pesca con la moschiera;
  - b. la pesca con la canna all'anguilla, al pesce gatto, al siluro e ai gamberi;
  - c. la pratica del carp-fishing, nei corpi idrici individuati dall'A.S.B.U.C.
2. Durante la pesca notturna è vietata la detenzione di specie diverse da quelle di cui è consentita la pesca, eccezion fatta per le esche.

## Art. 5 – Limiti di cattura

1. Alle attività di pesca si applicano i limiti di cattura stabiliti all'allegato A al presente regolamento, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. I limiti concernenti i modi di pesca, i tempi, le specie, le misure minime e il numero di catture, sono derogabili quando i corpi idrici siano sottoposti a forme di gestione convenzionata.
3. È vietata la pesca del gambero italoico, del gobione, dello scazzone, del ghiozzo, dello spinarello, del cobite e del nono.
4. Per le specie non indicate nell'allegato A si applicano i divieti previsti dalle leggi nazionali.

5. Il Pesce di misura inferiore a quella minima consentita è liberato e reimpresso in acqua.

## **Art. 6 – Ulteriori limitazioni e divieti**

1. È vietato disporre reti da posta a una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta, prese d'acqua, da sbocchi di canali, cascate naturali o artificiali, dalle arcate dei ponti e da sbarramenti dei corsi d'acqua.
2. Sono altresì vietate le seguenti attività:
  - a. la pesca con le mani;
  - b. la pesca subacquea;
  - c. l'uso di sorgenti luminose per attirare la fauna ittica;
  - d. la pesca mediante prosciugamento;
  - e. la pesca con materiale esplodente;
  - f. la pesca con la corrente elettrica;
  - g. la pesca e la pasturazione con sangue o con attivanti chimici, ovvero con sostanze che li contengano;
  - h. la pesca mediante sostanze atte ad intorpidire, stordire od uccidere la fauna ittica, nonché la raccolta ed il commercio degli esemplari storditi o uccisi;
  - i. la pesca mediante ancorette a lancio e strappo.
3. È vietato abbandonare sul luogo di pesca ami innescati, fili, pesci o quant'altro possa essere causa di inquinamento, danneggiamento di altre specie o turbativa anche estetica dei luoghi.
4. È vietato introdurre nel territorio della Toscana materiale ittico vivo sprovvisto di certificazione sanitaria.

## **Art. 7 – Reimmissione in acqua della fauna ittica viva detenuta illecitamente**

1. Chi venga trovato dai soggetti incaricati dalla vigilanza in possesso di fauna ittica viva in violazione alle disposizioni del presente regolamento è tenuto a reimmetterlo in acqua.

## **Art. 8 – Tabelle di segnalazione**

1. Le tabelle di segnalazione hanno dimensioni minime di 20 per 30 centimetri con scritta nera su fondo giallo.
2. Le tabelle sono collocate su sostegni, naturali o artificiali, tinteggiati di bianco sulle vie e punti di accesso su tutto il perimetro dell'area intestata, ad un'altezza che ne consenta la visibilità frontale da almeno 30 metri di distanza.
3. Nel caso in cui la zona sia attraversata da ponti, traghetti, o guadi, almeno una tabella è posizionata nei punti di accesso.
4. Le tabelle di segnalazione sono mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità dai gestori dei corpi idrici.

## **Art. 9 – Gare di pesca**

1. Le gare di pesca agonistica o i raduni di pesca si effettuano nei campi predisposti.
2. Nelle gare di pesca non si applicano limiti di cattura.
3. Al fine di consentire lo svolgersi di manifestazioni con regolamento particolare, quando l'azione di pesca non risulti pregiudizievole per la fauna ittica in genere e l'ambiente, l'atto di cui all'art. 13, comma 3 può prevedere deroghe alle disposizioni in materia di orario di pesca.
4. Le associazioni di pescatori o gruppi sportivi ed agonistici operanti nel settore della pesca

- possono, in occasione di singole gare, richiedere all'A.S.B.U.C. di delimitare temporaneamente tratti di sponda di corpi idrici, idonei allo svolgimento delle stesse.
5. Quando alle gare e manifestazioni sportive siano iscritti anche pescatori non in possesso di licenza, si provvede a munirli de licenza di pesca di tipo D. A tal fine gli organizzatori della gara o manifestazione sono autorizzati, previa predisposizione di un elenco degli interessati, a effettuare un versamento, anche cumulativo, di un euro per ciascun pescatore, entro cinque giorni dallo svolgimento della manifestazione.
  6. L'elenco di cui al comma 5, corredato dei dati anagrafici degli interessati, è compilato prima dell'inizio della manifestazione, sottoscritto dal responsabile dell'organizzazione della gara, e tenuto a disporre degli addetti alla vigilanza.
  7. Gli organizzatori delle gare danno notizia alla provincia territorialmente interessata delle partecipazioni di cui al comma 5, accertano l'avvenuto versamento della tassa o, se del caso, vi provvedono.
  8. I soggetti che effettuano il prelievo di cui al comma 2 ne danno comunicazione alla Provincia, indicando tempi, luoghi, modi, specie di fauna ittica, quantità.

Le sanzioni amministrative devono essere versate sul C/C Bancario n. 000000146346.